

*261*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. *136/A* III<sup>a</sup> Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI  
24/7/1978 N. 34 E 9/6/1980 N. 66 AL FINE DI SVILUP  
PARE LA COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA ~~LA~~  
~~LA~~ *E LA* PROPRIETA' COLTIVATRICE"

di iniziative dei Consiglieri

Antonio VENTURA

*Antonio Ventura*

Antonio DELL'AQUILA

*Antonio Dell'Aquila*

Onofrio VESSIA

*Onofrio Vessia*

Roberto TRAVERSA

*Roberto Traversa*

Benito PICCIGALLO

*B. Piccigallo*

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende corrispondere alle difficoltà che incontrano gli organismi cooperativi agricoli giovanili costituiti nella nostra Regione all'indomani della approvazione della legge 285/977, nella convinzione che non bisogna disperdere le grandi potenzialità della cooperazione agricola giovanile e le realizzazioni da questa finora avviate nella nostra Regione, non solo in fatto di conduzione delle terre ma anche di trasformazioni fondiari e agrarie, di commercializzazione di prodotti, di nuove sperimentazioni, di utilizzazione della ricerca scientifica e assistenza tecnica.

Anzi ad avviso dei sottoscritti la cooperazione agricola giovanile può e deve svolgere un ruolo insostituibile nella lotta per l'utilizzo di tutte le risorse e per l'immissione di nuove leve giovanili nell'agricoltura e deve essere prevista come forma imprenditoriale rilevante nel futuro piano regionale di sviluppo.

Con la presente proposta, in ogni caso, si intende:

- 1) adeguare e meglio articolare il contributo di primo avviamento previsto dall'art. 2 della l.r. 34/78 già utilizzata da parecchie cooperative (art. 1);

./.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 305755

- 2) intervenire con una forma di contribuzione regionale nelle spese di gestione per ridurre gli oneri che le cooperative giovanili agricole sono costrette a sopportare per il pagamento dei contributi unificati (art. 2);
- 3) integrare la vigente legge regionale sulla proprietà coltivatrice introducendo la possibilità del contributo regionale sugli interessi dovuti sui mutui contratti con gli Istituti di credito e, contestualmente, prevedendo per i mutui che attualmente si erogano attraverso il "fondo di rotazione" regionale una priorità generale a favore delle cooperative agricole giovanili (art. 3).

Antonio VENTURA

*Antonio Ventura*

Antonio DELL'AQUILA

*Antonio Dell'Aquila*

Onofrio VESSIA

*Onofrio Vessia*

Roberto TRAVERSA

*Roberto Traversa*

Benito PICCIGALLO

*B. Piccigallo*

"MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 24/7/1978  
N. 34 E 9/6/1980 N. 66 AL FINE DI SVILUPPARE LA COOPERAZIONE  
GIOVANILE IN AGRICOLTURA E ~~LA PROPRIETA' COL-~~  
TIVATRICE"

Art. 1

(Contributo di avviamento)

A partire dal 1981 il contributo di avviamento di cui al  
la lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 24/7/1978  
n. 34 è erogato per tre anni consecutivi in misura pari a  
£. 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il pri-  
mo anno, e a £. 250.000 il secondo anno, a £. 200.000 il  
terzo anno.

Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono  
beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui  
sia già stato liquidato il contributo ai sensi della lette-  
ra a) dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1978, purchè  
operanti.

Art. 2

(Contributi sulle spese di gestione)

Alle cooperative agricole giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24/7/1978 n. 34 può essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale "una tantum" sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1981 e pregressi.

Gli Ispettorati Agricoli Provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l'istruttoria, la concessione, la liquidazione e il pagamento del contributo e i relativi controlli.

Art. 3

(Sviluppo della proprietà coltivatrice)

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 9/6/1980 n. 66, in alternativa ai mutui di cui all'art. 2 di detta legge, la Regione può concedere un concorso negli interessi sui mutui fino a venti anni contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5/7/1928 numero 1760 e successive modificazioni.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito conformemente a quanto dispone l'art. 3 della legge regionale 9/6/1980 n. 66.

Il concorso regionale è ragguagliato:

- per il preammortamento, alla differenza tra gli interessi semplici calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso agevolato a carico dei beneficiari;
- per l'ammortamento, alla differenza tra la rata annua o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei beneficiari.

Il tasso massimo praticabile dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale, al lordo dei diritti di commissione, comprensivo delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri dirit-

ti erariali nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

I mutui sono assistiti dal fondo di cui all'art. 36, V comma escluso, della legge 2/6/1961 n. 454 e successive modificazioni.

Per i mutui di cui al presente articolo valgono le medesime norme, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale 9/6/1980 n. 66.

Per i mutui concessi con ~~risorse~~ finanziarie regionali, di cui all'art. 2 della legge regionale 9/6/1980 n. 66, è stabilita in ogni caso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, una priorità generale a favore delle cooperative agricole giovanili costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni.

(Art. 4)  
(Norme finanziarie)

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzata per gli anni 1981 - 1982 un spesa globale pari a £. 700.000.000. All'onere relativo si provvede per il 1981, apportando alla parte spesa del corrispondente bilancio annuale della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16204	competenza	cassa
	400.000.000	400.000.000

- in aumento:

cap. 04916	400.000.000	400.000.000
------------	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata per l'anno 1981 una spesa pari a £. 300.000.000. All'onere relativo si provvede apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16202	COMPETENZA	CASSA
	300.000.000	300.000.000

./.



- in aumento:

cap. 04917/bis (c.n.i.) "Contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative agricole giovanili"

COMPETENZA	CASSA
300.000.000	300.000.000

Per la concessione delle agevolazioni creditizie di cui all'art. 3 è autorizzato un limite d'impegno pari a £. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 2001 incluso. All'onere relativo si provvede, per il 1981, apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione:

cap. 16204	COMPETENZA	CASSA
	2.500.000.000	2.500.000.000

- in aumento:

cap. 04305/bis (c.n.i.) "Limite d'impegno per la erogazione dei contributi regionali sugli interessi a valere sui mutui contratti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"

2.500.000.000	2.500.000.000
---------------	---------------

Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla M Commissione Consiliare permanente il 30.5.81